

Documento CONFAP
approvato dal
Consiglio di Presidenza
Roma, 6 marzo 1997

Formazione Professionale regionale, documento Berlinguer, accordo per il lavoro

Le riflessioni che seguono intendono offrire un contributo critico allo sviluppo del dibattito sul "Riordino dei Cicli scolastici", come delineato dal Documento del Ministro Berlinguer del 14 gennaio 1997, nell'ottica di evidenziare le connotazioni istituzionali e culturali della Formazione Professionale regionale; formazione che l'Accordo per il lavoro del 24 settembre 1996 riconosce componente a pieno titolo dell'ambito del sistema formativo nazionale.

1. Anche se il Documento Berlinguer si presenta solo come riforma del sistema dell'istruzione scolastica, tuttavia esso non può essere delineato senza fare riferimento al quadro complessivo dell'intero sistema formativo nazionale che, storicamente, nel nostro Paese si articola in due sottosistemi: quello scolastico, di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione e quello formativo professionale di competenza delle Regioni; sottosistemi tra loro paralleli e non comunicanti, non essendo prevista la possibilità di passaggi dalla Formazione Professionale alla Scuola.

2. Il sottosistema della formazione professionale regionale, attraverso sviluppi successivi, si è struttura-

to per rispondere ad una pluralità di esigenze formative che potenzialmente coprono tutte le transizioni che le persone si trovano a vivere lungo l'arco della vita: dalla formazione per il lavoro alla transizione studio-lavoro, dalla disoccupazione al lavoro, dal lavoro al lavoro, mediante percorsi di formazione: post-obbligo; post diploma e post laurea; per soggetti disoccupati; per occupati; per soggetti a rischio di marginalità sociale e culturale.

La legge n. 845/78, che regolamenta attualmente tale sottosistema, riconosce quali soggetti erogatori di questi servizi di pubblica utilità una pluralità di attori, di diversa natura e rappresentatività.

A differenza di quanto accade nel sottosistema dell'istruzione scolastica, in quello della formazione professionale viene così assicurato, di diritto e di fatto, un pluralismo istituzionale ed educativo-formativo finanziato da Pubbliche Amministrazioni.

Nell'ambito di tale assetto pluralistico, specifica rilevanza hanno gli Enti di ispirazione cristiana aderenti alla CONFAP nonché l'ENAIP, che in particolare qualificano l'offerta formativa nei confronti delle utenze deboli (sia quella della prima formazione post-obbligo, sia quella del disagio sociale e dell'handicap).

3. L'"Accordo per il lavoro" del 24 settembre 1996 configura un sistema formativo "a due gambe" ossia articolato in due sottosistemi:

- uno, di competenza del Ministero della P.I., finalizzato a fornire una "formazione culturale" e "preprofessionalizzante";
 - l'altro, di competenza delle Regioni, marcatamente professionalizzante, e "con una finalizzazione specifica al lavoro attraverso un forte legame con la realtà produttiva, economica e professionale".
- Afferma inoltre la necessità di una loro integrazione istituzionale
- sia nei percorsi relativi all'assolvimento dell'obbligo
"Perché il prolungamento dell'obbligo scolastico abbia una vera ricaduta sociale, è necessario che... valorizzi gli apporti che il sistema di formazione professionale può recare";
 - sia nei percorsi formativi successivi
"I percorsi successivi all'istruzione obbligatoria potranno svilupparsi secondo una pluralità di opzioni, fra loro collegate in una logica di sistema e raccordati attraverso la possibilità di passaggio da una opzione ad un'altra (...) Esso (il segmento post-obbligatorio non scolastico, *n.d.r.*) prevederà per le già accennate possibilità di passaggio, la certificazione e il riconoscimento di crediti formativi..."

Infine, propone l'istituzione di un autonomo percorso di formazione "superiore" non in continuità rispetto alla scuola secondaria.

4. Di tale impostazione non c'è traccia nel Documento Berlinguer, tanto da legittimare il sospetto che la finalità ultima cui tende la proposta di rifor-

ma sia quella di affidare al sottosistema scolastico il ruolo di farsi carico di ogni bisogno di professionalizzazione, "saltando" il sottosistema della formazione professionale regionale che risulterebbe così confinato alla sola formazione continua e ad iniziative meramente di supporto e di carattere ancillare al sottosistema scolastico.

Si vanifica così ogni visione di integrazione fra i due sotto-sistemi, in quanto non viene loro riconosciuta pari dignità e complementarietà.

La duplicità delle posizioni prospettate, da un lato dall'Accordo e dall'altro dal Documento Berlinguer, richiedono quanto meno che da parte governativa si addivenga ad una chiarificazione.

5. Ad ogni modo, al fine di contribuire positivamente allo sviluppo del dibattito, si possono qui esplicitare alcune linee che vanno nella direzione sia della valorizzazione del sottosistema della formazione professionale regionale, sia del perseguimento della sua integrazione con il sottosistema della scuola.

Al riguardo il problema va visto a livello dei tre segmenti in cui si articola il percorso formativo; l'obbligo, il post-obbligo, il post-diploma.

a. Formazione dell'obbligo

È condivisibile, nel Documento Berlinguer, la previsione di un apporto della formazione professionale regionale nell'ultimo anno della scolarità obbligatoria (e più precisamente nel terzo anno della "scuola dell'orientamento", ossia dal 14° al 15° anno di età).

Va tuttavia precisato che:

— tale apporto è da ritenersi strutturale, e non ipotetico né subalterno (in quanto deve essere assicurata una autonoma determinazione delle modalità di realizzazione nell'ambito dell'obiettivo formativo definito dalla norma di riordino);

— il terzo anno della scuola dell'orientamento rappresenta l'ultimo della fascia dell'obbligo, ma anche il primo di un percorso bi-triennale della formazione professionale regionale.

Tale opzione comporta, ovviamente, una riqualificazione delle strutture formative del sottosistema regionale verso una progressiva evoluzione in Agenzia formativa (intesa come Centro polifunzionale di servizi formativi).

b. Formazione post-obbligo

Il sottosistema regionale gioca un ruolo importante in quanto consente una migliore realizzazione della formazione in alternanza (l'apprendistato, soprattutto) e consente una differenziazione dell'offerta formativa nei confronti di quelle fasce di utenza che difficilmente trovano nel sistema scolastico risposta ai problemi di disagio sociale o personale che le caratterizzano e

di quella fascia di età dove si realizzano i più alti fenomeni di dispersione scolastica.

Per tale esigenza esiste, in tutti i Paesi europei, una consolidata tradizione di canali formativi che hanno un duplice compito: qualificare professionalmente e integrare socialmente.

E non a caso il Libro Bianco della Commissione *"Insegnare e apprendere. Verso una società cognitiva"* (1996) evidenzia la necessità di una scuola della seconda chance.

È importante dunque, che il disegno di riforma del sistema formativo complessivo preveda anche:

— un canale formativo professionale regionale, autonomo e parallelo a quello scolastico;

— una certificazione dei percorsi del sottosistema regionale in modo tale da assicurare il passaggio a quello scolastico.

c. Formazione post-secondaria

Sono condivisibili nel Documento Berlinguer:

— la rilevanza data a nuovi canali "scolastici" professionalizzanti "alternativi agli studi universitari" e destinati a coprire i fabbisogni di professionalità medio-alti riconducibili ai c.d. quadri intermedi;

— il riconoscimento del ruolo programmatico delle Regioni anche su tale offerta formativa.

Tuttavia risulta riduttiva l'adombrata possibilità che tale "canale" possa essere utilizzato dalla scuola, "che specialmente attraverso l'istruzione professionale ha accumulato esperienze e capacità meritevoli di essere valorizzate".

Dal canto suo, invece, l'Accordo per il lavoro connota tale segmento:

— sul piano *gestionale*, con il "coinvolgimento" di più attori interessati (università, enti di FP, aziende, ...);

— sul piano organizzativo, con modalità operative dotate di flessibilità, di sperimentazione e di autoregolazione rispetto all'evoluzione tecnologica e produttiva.

SCHEMA CONFAP



